

**STATUTO
FONDAZIONE DI COMUNITA'
FANO FLAMINIA CESANO**

see. "c" alla
Rocc - 30060

Indice generale

Art. 1. Costituzione, denominazione, sede e durata	2
Art. 2. Scopo e principi.....	2
Art.3. Patrimonio.....	3
Art. 4. Finanziamento delle attività.....	3
Art. 5. Soci.....	4
Art. 6. Organi della Fondazione....	4
Art. 7. Assemblea.....	5
Art. 8. Competenze inderogabili dell'Assemblea.....	5
Art. 9. Presidente.....	5
Art.10. Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina.	6
Art. 11. Consiglio di Amministrazione: competenze.....	7
Art. 12. Consiglio di Amministrazione: funzionamento.....	7
Art. 13. Direttore Generale.....	8
Art. 14. Organo di controllo.....	8
Art. 15. Ineleggibilità, requisiti di professionalità e onorabilità, verifica dei requisiti e sospensione dalle cariche.....	9
Art. 16. Fondo per la promozione e lo sviluppo.....	11
Art. 17. Amici della Fondazione.....	11
Art. 18 Libri sociali obbligatori.....	12
Art. 19. Disposizioni contabili.....	12
Art. 20. Utili.....	12
Art. 21. Estinzione.....	12
Art. 22. Gratuità.....	13
Art. 23. Norma residuale.....	13
Art. 24. Norma transitoria.....	13

Art. 1. Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1. E' costituita una Fondazione, dotata di personalità giuridica privata ed autonoma con le caratteristiche di ente filantropico che svolge attività di interesse generale denominata: "Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano" - ETS.

1.2. La locuzione di "ente del terzo settore" o l'acronimo ETS devono essere utilizzati nella denominazione, negli atti e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico a decorrere dalla data di iscrizione nell'apposito Registro.

1.3. La Fondazione ha sede in Fano (PU).

1.4. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2. Scopo e principi

2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale delle valli del Metauro e del Cesano, con prevalenza nel Comune di Fano promuovendo lo sviluppo

civile, culturale, sociale, ambientale ed economico della comunità ivi insediata.

2.2. La Fondazione svolge principalmente attività di beneficenza concedendo erogazioni in denaro a sostegno di progetti strutturati nel rispetto del successivo art. 3 punto 2, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, dell'istruzione e formazione della imprenditoria sociale, della tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica sostenendo iniziative volte a migliorare la qualità della vita e il rafforzamento dei legami solidaristici fra tutti coloro che vivono e operano nel territorio nonché di ogni altra attività di interesse generale previste all'art. 5 del D.lgs. 3/7/2017, n. 117.

2.3. La Fondazione, per il perseguimento dello scopo di cui sopra:

- a) promuove la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti e iniziative;
- b) agevola anche stipulando appositi accordi con istituti bancari, la concessione da parte di quest'ultimi, di prestiti sociali a favore di famiglie e associazioni;
- c) collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti del territorio;
- d) promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione destinati ai propri fini, relativamente a specifiche aree del territorio;
- e) assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.

2.4. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

2.5. La Fondazione ispira la propria azione ai seguenti principi:

- a) indipendenza da istituzioni politiche, pubbliche, religiose, sindacali ed economiche;
- b) accoglienza di ogni contributo da parte della cittadinanza e della comunità;
- c) amministrazione improntata alla massima trasparenza e costantemente illustrata al pubblico con i più idonei strumenti di comunicazione;
- d) gratuità delle cariche elettive di cui all'art. 6;
- e) valutazione obiettiva delle necessità su tutto il territorio in ordine alle priorità di intervento.

2.6. La Fondazione promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici.

2.7. Per il raggiungimento degli scopi statutari, la Fondazione potrà:

- a) ricevere ed accettare lasciti testamentari e donazioni tra vivi;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti o legittimamente detenuti, nonché affidare a terzi servizi specifici;
- c) promuovere e organizzare, quali attività connesse, manifestazioni, convegni, incontri nonché seminari e corsi di formazione rivolti ai propri operatori, favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori, il pubblico e organismi nazionali e internazionali.

2.8 Le modifiche statutarie aventi ad oggetto i contenuti di cui all'art. 2 dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Comunale di Fano, restando alla competenza esclusiva degli organi della Fondazione di Comunità le ulteriori eventuali modificazioni e/o integrazioni.

Art. 3. Patrimonio

3.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, costituito da quote del valore unitario di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e multipli;
- b) dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci o da altri soggetti;
- c) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- d) dalle elargizioni fatte da enti pubblici o da soggetti privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- e) dalle rendite non utilizzate e destinate all'incremento del patrimonio.

3.2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

3.3. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali o donazioni da altri enti o persone ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità. Per ogni fondo patrimoniale sarà costituito un Comitato di

indirizzo formato da tre (3) componenti di cui due (2) designati dal Consiglio di Amministrazione (tra i suoi membri o esterni) ed uno (1) designato dal soggetto che ha dato origine al fondo.

Art. 4. Finanziamento delle attività

La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) gli utili derivanti dall'amministrazione del patrimonio;
- b) gli eventuali avanzi di gestione non destinati all'incremento del patrimonio;
- c) gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- d) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali o connesse;
- e) i rendimenti dei fondi patrimoniali di cui all'art. 3 comma 3;
- f) le elargizioni fatte da enti pubblici o soggetti privati esplicitamente destinate a finanziare e/o ad erogare contributi a specifici progetti;
- g) le raccolte fondi previste dall'art. 7 del D.lgs. n.117/2017.

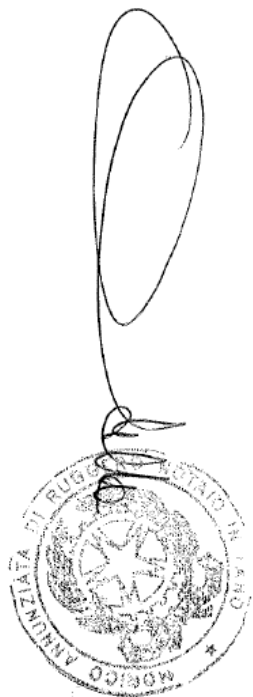
In via eccezionale, in anni in cui i sopra enucleati proventi destinati al finanziamento delle attività dovessero risultare di modesto ammontare, è consentito intaccare temporaneamente la consistenza patrimoniale della Fondazione con un Fondo di stabilità, da iscrivere tra le poste di Patrimonio netto, che dovrà essere reintegrato nel corso delle due annualità successive. Tale fondo non potrà, in nessun caso eccedere il 6% del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 5. Soci

5.1. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti associativi senza personalità giuridica, che condividono lo scopo e i principi della Fondazione di Comunità e si impegnano a rispettarne lo Statuto e i regolamenti.

5.2. Chi desidera diventare socio dovrà presentare richiesta di ammissione scritta al Consiglio di Amministrazione che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, telefono, indirizzo di posta elettronica, attività o professione;
 - b) il numero di quote del fondo di dotazione che si propone di sottoscrivere;
 - c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- Se trattasi di persona giuridica, o di ente associativo senza personalità giuridica, oltre a quanto previsto ai



punti b) e c) del presente comma, la richiesta dovrà contenere:

d) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica o societaria, il rappresentante legale, la sede legale, il codice fiscale e la partita iva, telefono, indirizzo di posta elettronica;

e) la delibera dell'organo che ha autorizzato la richiesta;

f) la persona designata a rappresentare la società o l'ente nell'assemblea della fondazione con i relativi dati anagrafici e di recapito, e l'impegno a comunicarne eventuali variazioni.

5.3. I soci sono ammessi dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile, e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta di ammissione.

5.4. È compito del Consiglio di Amministrazione comunicare all'interessato l'ammissione e trascrivere il socio ammesso nel libro degli associati, e seguire tutti gli altri adempimenti conseguenti, compreso il versamento della quota.

5.5. Viene escluso il socio che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali; svolga o tenti di svolgere attività simili o in concorrenza con la fondazione; danneggi materialmente o moralmente la Fondazione o i suoi organi sociali.

Art. 6. Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Art. 7. Assemblea

7.1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 10 (dieci) giorni nel libro degli associati.

7.2. Ogni associato ha diritto ad un voto per ogni quota integralmente versata di cui all'art. 3 del presente Statuto. Ad ogni singolo socio non può in ogni caso spettare un numero di voti superiore a 5 (cinque).

7.3. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

7.4. Fa parte dell'Assemblea a titolo consultivo senza diritto di voto un rappresentante indicato dagli Amici della Fondazione, ovvero coloro che conferiscono denaro senza diventare soci di cui agli artt. 16 e 17.

Art. 8. Competenze inderogabili dell'Assemblea

8.1. L'Assemblea:

- 
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti ove previsto;
 - c) approva il bilancio preventivo, consuntivo e sociale;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati;
 - f) delibera sulle modificazioni o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.2 L'Assemblea è valida per deliberare sui punti a), b), c), d), e), g), ed i) del precedente comma, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci; mentre è valida per deliberare sui punti f) ed h) in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci.

8.3 Le deliberazioni assembleari, convocate e valide ai sensi del comma precedente, avvengono a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

Art. 9. Presidente

9.1. È nominato all'unanimità dai membri dell'Assemblea. Dopo 3 (tre) votazioni consecutive sarà sufficiente la maggioranza relativa dei membri dell'Assemblea. Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione di cui fa parte.

9.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti di sua competenza.

9.3. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci. Convoca, presiede e coordina le attività del Consiglio di Amministrazione.

9.4. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e, nei casi di acclarata necessità e urgenza nel caso il cui l'inazione della Fondazione comporti serio pregiudizio alla stessa, può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo Organo nella prima riunione utile.

9.5. Nessun compenso è dovuto al Presidente; allo stesso sono riconosciuti i rimborsi per le spese direttamente sostenute per le attività svolte per la Fondazione, che verranno rimborsati esclusivamente piè di lista.



9.6. Il Presidente:

- a) svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e tiene i rapporti con terzi;
- c) cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica quando lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri;
- d) sovrintende ed esegue all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;
- e) può delegare a un singolo Consigliere o al Direttore Generale, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l'assunzione di singoli atti o categorie di atti di sua competenza;
- f) il Presidente ha in ogni caso un potere dispositivo autonomo di piccola spesa nel limite di Euro 1.000 (mille) per singola operazione nell'ambito di un importo complessivo annuo di euro 5.000 (cinquemila). Tali operazioni, ancorché non necessitando di alcuna ratifica devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

9.7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente nominato dall'Assemblea tra i membri del Consiglio di Amministrazione e in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 10. Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina

10.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove (9) membri, compreso il Presidente, così individuati:

- a) quattro (4) membri designati dal Sindaco del Comune di Fano primo fondatore e promotore tra cui di diritto l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fano.;
- b) quattro (4) membri designati dagli altri associati con esclusione del Comune di Fano;
- c) un (1) membro designato dal Vescovo della Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola o da altro ente che, per riforma della amministrazione ecclesiastica, potrebbe aver sostituito o modificato lo stesso.

10.2. È compito dell'Organo di controllo determinare e stilare l'elenco dei soci di cui al precedente comma 1, lett. b). È compito del Consiglio di Amministrazione comunicare a ciascuno degli aventi diritto la facoltà di esercitare i rispettivi diritti di nomina, agevolandone l'incontro anche attraverso la convocazione di apposite riunioni.

10.3. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica quattro (4) anni, decorrenti dalla immissione nella carica, e possono essere eletti per non più di due volte consecutive.

Il Direttore della Fondazione, di cui al successivo art. 13 o, qualora questi non fosse stato nominato il Presidente, attiva le procedure di nomina dei Consiglieri nei quattro mesi antecedenti ogni rispettiva scadenza. Nel caso di anticipata cessazione della carica di un Consigliere, lo stesso viene sostituito tramite cooptazione dai consiglieri rimasti in carica, con voto favorevole di almeno i due-terzi (2/3); il mandato del sostituto dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consigliere anticipatamente cessato. Il consiglio rimane comunque in carica anche in seguito alla cessazione di uno o più consiglieri, purché permanga la maggioranza dei consiglieri eletti in via ordinaria.

10.4. La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute che verranno rimborsati esclusivamente a piè di lista.

Art. 11. Consiglio di Amministrazione: competenze

11.1. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:

- a) deliberare sulle proposte di modifica statutarie nonché sulle eventuali proposte di modificazione e di estinzione della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio; nonché deliberare l'ammissione di nuovi soci e amici della Fondazione;
- b) approvare lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo;
- c) stabilire gli indirizzi delle attività istituzionali e i criteri per la concessione di contributi;
- d) promuovere la raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione;
- e) stabilire gli indirizzi generali per l'investimento del patrimonio della Fondazione, avendo cura di evitare investimenti mobiliari di carattere azionario o comunque ad elevato rischio e volatilità;
- f) approvare eventuali regolamenti interni;
- g) nominare il Direttore Generale su proposta del Presidente.

11.2. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno alla Fondazione stessa e cura il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui la medesima dispone, anche mediante l'esercizio diretto e indiretto delle corrispondenti attività economiche.

Art. 12. Consiglio di Amministrazione: funzionamento

12.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi o ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o l'Organo di controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

12.2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della



riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento anche telematico, che ne attesti la ricezione dei singoli Consiglieri e dei membri dell'Organo di controllo.

12.3. In caso d'urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico che ne attesti la ricezione almeno 24 ore prima della data e ora della riunione.

12.4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

12.5. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi per audio-video-conferenza a condizione che Presidente e Segretario verbalizzante si trovino nel medesimo luogo e che ogni Consigliere possa essere identificato, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario verbalizzante per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, conoscere i partecipanti, gli atti e i documenti utilizzati.

12.6. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate su proposta del Presidente.

12.7. Ove non diversamente previsto, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti **garantendo comunque il numero legale dei componenti**; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.8. Le deliberazioni di cui alle lettere b), c), d), e) e g) del precedente articolo 11 punto 1, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; le deliberazioni di cui alla lettera a) e f) del precedente articolo 11 punto 1, sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

12.9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, se invitati e senza diritto di voto, i membri dell'Organo di controllo.

12.10. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione o da un funzionario dallo stesso delegato, o in assenza da un Consigliere presente, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Art. 13. Direttore Generale

13.1. Il Direttore Generale, qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, dura in carica per anni quattro (4) e può essere riconfermato.

13.2. Il Direttore Generale è il responsabile amministrativo

dell'attività della Fondazione nonché capo del personale, che dirige definendone i ruoli e adottando, nel rispetto dei contratti di lavoro, tutti gli atti che lo riguardano, salvo quelli di assunzione, sospensione cautelare e licenziamento riservati al Consiglio di Amministrazione.

13.3. Il Direttore Generale esercita tutti i poteri esecutivi conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

13.4. Il Direttore Generale sottoscrive ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

13.5. Il Direttore Generale deve essere in possesso di particolare e comprovata qualifica professionale, di adeguata preparazione giuridica-amministrativa, nonché aver maturato pluriennale esperienza dirigenziale in campo finanziario e/o amministrativo.

13.6. La Fondazione potrà dotarsi di apposita struttura amministrativa per il perseguimento degli scopi statutari.

Art. 14. Organo di controllo

14.1. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile nominati dall'Assemblea con la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente.

14.2. L'Organo di controllo dura in carica per il medesimo numero di esercizi del Consiglio di Amministrazione.

14.3. Non possono essere nominati tra i membri dell'Organo di controllo parenti o affini entro il IV grado dei Consiglieri e del Direttore Generale.

14.4. L'Organo di controllo vigila sull'osservazione della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile avendo tra i suoi componenti un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

14.5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

14.6. I componenti dell'organo di controllo possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.7. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo. Sono comunque riconosciuti i rimborsi per le spese direttamente sostenute per le attività

svolte per la Fondazione, da rimborsarsi esclusivamente con metodo piè di lista.

Art. 15. Ineleggibilità, requisiti di professionalità e onorabilità, verifica dei requisiti e sospensione dalle cariche

15.1. Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:

a) coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza;

b) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto legislativo n.159/2011 (Codice antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio decreto del 16 Marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) aggiornato al decreto Legge n.59/2016 e convertito con modificazioni dalla legge n.119/2016;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) coloro che abbiano subito applicazione di una delle suddette pene, salvo il caso di estinzione del reato;

e) i parlamentari e i consiglieri regionali, i membri del Governo e i componenti delle giunte regionali, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di tre (3) anni;

f) i dirigenti apicali di partiti politici e di associazioni sindacali;

g) coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione.

15.2. La Fondazione garantisce la presenza nei propri Organi di soggetti portatori di professionalità e competenza \nonché l'adozione di processi di nomina funzionali e trasparenti atti a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente.

15.3. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti. La sussistenza dei requisiti in capo al Direttore Generale viene accertata dal Consiglio di Amministrazione che ne dispone la nomina.

15.4. Verifica delle cause ostative all'incarico.

a) Chi è nominato in un Organo della Fondazione deve, entro dieci giorni dal ricevimento della notizia della nomina, trasmettere all'Organo di appartenenza una autodichiarazione di presenza dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità nonché di insussistenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.

b) Nella prima riunione dopo la loro nomina, oppure nella prima riunione dopo la nomina di un nuovo componente effettuata in sostituzione di un precedente membro cessato dall'incarico, ciascun Organo provvede all'esame dei requisiti dei propri componenti e alla conseguente convalida degli eletti.

c) Chi è nominato in un Organo della Fondazione e versi in una situazione di incompatibilità, originaria o sopravvenuta e/o di mancanza dei requisiti di onorabilità e di eleggibilità, deve darne senza indugio notizia all'Organo di appartenenza, il quale provvede tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni.

15.5. Decade dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il componente dell'Organo di controllo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'Organo di appartenenza e, nel caso del Direttore Generale, dal Consiglio di Amministrazione.

15.6. Sospensione dalle cariche.

a) È sospeso con effetto immediato dalle cariche ricoperte negli Organi della Fondazione e dall'incarico di Direttore Generale, con provvedimento dell'Organo di appartenenza, e per tutta la durata delle misure applicate, colui in capo al quale si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- condanna penale anche con sentenza non definitiva;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. 6 settembre 2011 n.159, e successive modifiche e integrazioni;
- applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
- situazione di temporaneo conflitto di interessi con la Fondazione;
- instaurazione di una lite con la Fondazione che l'Organo di appartenenza ritenga pregiudizievole per la continuità o l'efficienza o la trasparenza dell'attività della Fondazione stessa;
- originaria o sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità, compatibilità o eleggibilità, dal giorno in cui

tale mancanza si verifica fino all'adozione del provvedimento di decadenza da parte dell'Organo di appartenenza.

b) Chi è nominato negli Organi della Fondazione deve senza indugio segnalare all'Organo di appartenenza la verifica di cause di sospensione, sulle quali l'Organo stesso provvede tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.

c) Il Consiglio di Amministrazione provvede nei casi in cui gli eventi di cui al comma 15.6, lett.a) si verifichino in capo al Direttore Generale.

Art. 16. Fondo per la promozione e lo sviluppo

16.1. A latere dell'attività istituzionale di cui al precedente articolo 2, è istituito il Fondo per la promozione e lo sviluppo destinato a finanziare attività di ricerca ed analisi dei bisogni del territorio ed a supportare progetti di sviluppo e di promozione del contesto locale, per fini sociali, culturali ed economici e comunque per tutte le attività previste dall'art. 5 del D.lgs. n. 117 del 2017.

16.2. Le modalità di finanziamento, di cui al comma precedente, potranno realizzarsi con le rendite del Fondo, nonché con una parte, seppur minoritaria, del fondo stesso, o da altri proventi appositamente destinati, e ottenuti secondo le modalità previste dall'art. 7 del D.lgs. n. 117 del 2017.

16.3. Il Fondo viene creato ed alimentato con contributi versati da persone fisiche, enti e soggetti di qualsiasi natura, di importo minimo di 500,00 non rimborsabili né durante la vita della Fondazione né al suo scioglimento.

16.4. Tutti coloro che versano contributi a tale Fondo, formano "L'assemblea degli amici della Fondazione" che verrà consultata almeno una volta l'anno dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, e tutte le volte che lo stesso lo riterrà opportuno, per la valutazione sul miglior utilizzo del Fondo stesso e per avere un parere sul generale andamento delle attività complessive della Fondazione.

16.5. Gli Amici della fondazione designano un proprio rappresentante nell'Assemblea dei Soci avente titolo consultivo e senza diritto di voto.

Art. 17. Amici della Fondazione

17.1. Sono "Amici della Fondazione" le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti associativi senza personalità giuridica, che condividono lo scopo e i principi della Fondazione di Comunità, che versano un contributo una tantum di euro 500,00, o suoi multipli, a fondo perduto.

17.2. La richiesta di versamento al Fondo viene accettata dal Consiglio di Amministrazione che cura, altresì, l'aggiornamento costante dell'elenco degli "Amici della Fondazione", e provvede alla loro convocazione ai sensi del

comma 4 dell'art. 16.

17.3. Le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti associativi nella lettera di richiesta di versamento del contributo al Fondo per la promozione e lo sviluppo, devono altresì indicare, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, telefono, indirizzo di posta elettronica, attività o professione; se trattasi di personalità giuridica:

b) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica o societaria, il rappresentante legale, la sede legale, il codice fiscale e la partita iva, telefono, indirizzo di posta elettronica;

c) la persona fisica delegata a partecipare alle attività della Fondazione, di cui al precedente comma, e l'impegno a comunicarne eventuali variazioni.

Art. 18 Libri sociali obbligatori

18.1. Oltre alle scritture prescritte dal D.lgs. 117/2017 negli articoli 13, 14 e 17 comma 1, la Fondazione deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

18.2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1 sono tenuti dall'organo cui si riferiscono.

18.3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità che saranno previste da regolamento o dal Consiglio di Amministrazione.

18.4. I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante di ogni riunione di ogni organo collegiale.

Art. 19. Disposizioni contabili

19.1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

19.2. Il Bilancio preventivo dell'attività della Fondazione dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno.

19.3. Il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno.

19.4. Nella redazione del Bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa, e dalla

relazione di missione si osservano i principi disposti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili e dalle disposizioni del D.lgs.117/2017.

Art. 20. Utili

20.1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

20.2. E' fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 21. Estinzione

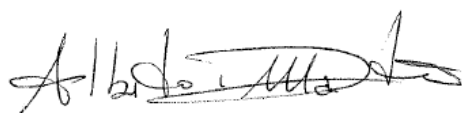
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del terzo settore operante nel medesimo settore, preferibilmente nel territorio della provincia di Pesaro-Urbino, o a fini di pubblica utilità, su delibera dell'Assemblea, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22. Gratuità

22.1. Tutte le cariche statutarie di cui all'art. 6 sono gratuite ad esclusione dell'Organo di controllo. E' previsto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni in favore della Fondazione esclusivamente con il metodo piè di lista.

Art. 23. Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni legalmente riconosciute, nonché le disposizioni del Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.





[illegible]